

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(26 febbraio 2002)

L'Onorevole Parlamentare segnala diverse prassi, che definisce illegali, le quali si svolgerebbero in violazione di vari strumenti comunitari.

Il controllo dell'osservanza da parte di operatori ubicati in uno Stato membro, delle disposizioni nazionali adottate in applicazione degli atti comunitari, rientra nella competenza dello Stato membro interessato che lo esercita tramite le autorità nazionali competenti e, in definitiva, tramite le giurisdizioni nazionali.

In ordine alla direttiva 96/71/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, riguardante il distacco di lavoratori effettuato nell'ambito di una prestazione di servizi⁽¹⁾, si ricorda che l'articolo 8 prevede che la Commissione riesamini le modalità d'applicazione della direttiva, in vista di proporre al Consiglio, se del caso, le modifiche necessarie. I lavori di riesame sono stati avviati nel 2001. Alcune relazioni sull'attuazione della direttiva nei 15 Stati membri sono in corso di preparazione ed è stata inoltre svolta un'indagine ad hoc presso alcune amministrazioni nazionali circa le modalità pratiche di applicazione. Sulla base di tali lavori, la Commissione sarà in grado di decidere in ordine agli sviluppi da dare all'articolo suindicato.

⁽¹⁾ GU L 18 del 21.1.1997.

(2002/C 147 E/263)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0251/02
di Brigitte Langenhagen (PPE-DE) alla Commissione**

(6 febbraio 2002)

Oggetto: Trattamento del pesce con sostanze per la ritenzione dell'acqua onde aumentarne il peso

Nella stampa specializzata tedesca sono apparse notizie su un metodo per il trattamento del pesce e dei prodotti a base di pesce atto a trarre in inganno i consumatori. Si presume che nei Paesi Bassi siano utilizzate sostanze che provocano una maggiore ritenzione di acqua e quindi aumentano artificialmente il peso del prodotto finito. Le sostanze in questione, note con la denominazione generica Tari, sono utilizzate sia nei filetti, sia nell'intero pesce. La sostanza attiva sarebbe costituita da proteine e quindi non trova applicazione il divieto europeo contro l'uso di fosfati.

In contrasto con le disposizioni vigenti, l'indicazione delle proteine utilizzate non figura nell'etichetta del prodotto finale.

Il danno per i consumatori si prefigura da un lato perché l'acqua supplementare ritenuta comporta un aumento del peso di circa il 5-15 %, che si ripercuote ovviamente sul prezzo ma evapora poi durante la cottura, dall'altro perché non è possibile informarsi sugli ingredienti aggiunti.

1. È la Commissione al corrente di simili trattamenti del pesce — nei Paesi Bassi o in un altro Stato membro?

2. Quali interventi si possono attuare contro una simile prassi che danneggia sia il consumatore, sia i produttori onesti?

Risposta data dal Sig Byrne in nome della Commissione

(6 marzo 2002)

La Commissione sta effettuando presso lo Stato membro interessato un'inchiesta sui fatti evocati dall'Onorevole Parlamentare. Essa non mancherà di informarla del risultato di tale inchiesta.